

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

Adeguamento dello Statuto Federale
alla deliberazione Consiglio Nazionale CONI n. 1391 del 10 marzo 2009

NUOVA VERSIONE	VECCHIA VERSIONE
<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p>
Art. 1 - COSTITUZIONE	Art. 1 - COSTITUZIONE
<p>1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata FASI), è l'associazione apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia, sul ghiaccio e sulle strutture artificiali <u>nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità</u> ed è costituita dalle Società o Associazioni - regolarmente affiliate - che nell'ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l'idea e ne realizzano gli scopi.</p> <p>2. La FASI - come da delibera dell'11 febbraio 1986 del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato C.O.N.I.), qual <u>organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, quale unica federazione nazionale riconosciuta per le attività dell'arrampicata sportiva di cui al comma 1.</u> ha lo status di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. Essa ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in rapporto federativo e sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.</p> <p>3. La FASI è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.</p> <p>4. La FASI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi <u>del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti dalla sua attività. La FASI svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'Federazion Internazional I.F.S.C. (International Federation for Sport Climbing) , purchè non siano</u> in contrasto</p>	<p>1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata FASI), è l'associazione apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia, sul ghiaccio e sulle strutture artificiali ed è costituita dalle Società o Associazioni - regolarmente affiliate - che nell'ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l'idea e ne realizzano gli scopi.</p> <p>2. La FASI - come da delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., dell'11 febbraio 1986 ha lo status di disciplina sportiva Associata al C.O.N.I., ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.</p> <p>3. La FASI è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna, <u>sul principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.</u></p> <p>4. La FASI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione Internazionale U.I.A.A. (Union International des Associations d'Alpinisme), purchè non siano in contrasto con le deliberazioni del CIO e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.</p> <p>5. La FASI aderisce incondizionatamente al Regolamento Antidoping del CONI e a quello dell'organismo internazionale WADA</p>

<p>con le deliberazioni <u>e gli indirizzi</u> del CIO e del C.O.N.I. anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.</p> <p>5. La FASI aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto, <u>ivi incluse quelle relative alla competenza del CIP per le attività sportive degli atleti disabili.</u></p> <p>6. La FASI aderisce incondizionatamente alle norme del Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto.</p> <p>7. <u>La FASI ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività dell'Arrampicata Sportiva per disabili praticata sulla roccia e sulle strutture artificiali nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità (Paraclimbing), in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dell'IPC (International Paralympic Committee) e/o dell'I.F.S.C.</u></p> <p>8. <u>La FASI – come da delibera del 17 dicembre 2010 del Consiglio Nazionale del CIP è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Paralimpica che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale del Paraclimbing, sotto la vigilanza del CIP al quale è riconosciuto il potere di vigilanza anche sull'utilizzo dei contributi dallo stesso erogati</u></p>	
<p>Art. 2 – DURATA E SEDE</p> <p>1. La FASI ha una durata illimitata, la sua sede è a Bologna e può istituire proprie sedi periferiche.</p>	<p>Art. 2 – DURATA E SEDE</p> <p>1. La FASI ha una durata illimitata, la sua sede è a Bologna e può istituire proprie sedi periferiche.</p>
<p>Art. 3 – FINI ISTITUTIVI</p> <p>1. La FASI ha i seguenti fini istitutivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizza le attività sportive relative all'Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale. 2. promuove la massima diffusione dell'Arrampicata Sportiva al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, ferme le competenze delle regioni e degli Enti 	<p>Art. 3 – FINI ISTITUTIVI</p> <p>1. La FASI ha i seguenti fini istitutivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizza le attività sportive relative all'Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale. 2. promuove la massima diffusione dell'Arrampicata Sportiva al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, ferme le competenze delle regioni e degli Enti

<p>locali;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell'Arrampicata Sportiva e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati; 4. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive; 5. sviluppa e promuove l'Arrampicata Sportiva nei settori agonistici, amatoriale e dell'educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia; 6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000; 7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici – allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara – in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana; 8. propaganda la disciplina dell'Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro; 9. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l'Arrampicata Sportiva, specialmente nelle scuole, anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati; 10. determina i criteri per l'omologazione degli impianti artificiali e naturali per la pratica dell'Arrampicata Sportiva; 11. garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività internazionale; 12. protegge gli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell'Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni; 13. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo; 14. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici. 	<p>locali;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell'Arrampicata Sportiva e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati; 4. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive; 5. sviluppa e promuove l'Arrampicata Sportiva nei settori agonistici, amatoriale e dell'educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia; 6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000; 7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici – allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara – in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana; 8. propaganda la disciplina dell'Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro; 9. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l'Arrampicata Sportiva, specialmente nelle scuole, anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati; 10. determina i criteri per l'omologazione degli impianti artificiali e naturali per la pratica dell'Arrampicata Sportiva; 11. garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività internazionale; 12. protegge gli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell'Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni; 13. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo; 14. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici.
<p>Art. 4 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La FASI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti secondo i principi d'imparzialità e trasparenza, operando con 	<p>Art. 4 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La FASI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti secondo i principi d'imparzialità e trasparenza, operando con

<p>autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, e salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica.</p>	<p>autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, e salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica.</p>
<p>Art. 5 – GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI</p>	<p>Art. 5 – GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI</p>
<p>1. Gli organi e le strutture della FASI, le cui funzioni esclusive non sono delegabili, si distinguono in Organi aventi poteri di gestione sportiva – sub A e sub B – Organi di gestione della giustizia federale – sub C – e strutture federali – sub D – come segue:</p> <p>A – ORGANI CENTRALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assemblea Nazionale; 2. Presidente della Federazione; 3. Consiglio Federale; 4. Consiglio di Presidenza federale; 5. Collegio dei Revisori dei conti. <p>B – ORGANI PERIFERICI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assemblea regionale; 2. Presidente regionale; 3. Consiglio regionale; 4. Delegato regionale; 5. Assemblea provinciale; 6. Presidente provinciale; 7. Consiglio provinciale; 8. Delegato provinciale; <p>C – ORGANI DI GIUSTIZIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procuratore federale; 2. Corte di Giustizia e Disciplina; 3. Corte d’Appello; 4. Giudice Unico. <p>D – STRUTTURE FEDERALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segreteria federale; 2. Commissione Tecnica nazionale; 3. Commissione Medica; 4. Commissione Comitato nazionale Giudici di Gara; 5. Commissione studi e ricerche; 	<p>1. Gli organi e le strutture della FASI si distinguono in:</p> <p>A – ORGANI CENTRALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assemblea Nazionale; 2. Presidente della Federazione; 3. Consiglio Federale; 4. Consiglio di Presidenza federale; 5. Collegio dei Revisori dei conti. <p>B – ORGANI PERIFERICI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assemblea regionale; 2. Presidente regionale; 3. Consiglio regionale; 4. Delegato regionale; 5. Assemblea provinciale; 6. Presidente provinciale; 7. Consiglio provinciale; 8. Delegato provinciale; <p>C – ORGANI DI GIUSTIZIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procuratore federale; 2. Commissione di Giustizia e Disciplina; 3. Commissione d’Appello; 4. Giudice Unico. <p>D – STRUTTURE FEDERALI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segreteria federale; 2. Commissione Tecnica nazionale; 3. Commissione Medica; 4. Comitato nazionale Giudici di Gara; 5. Commissione studi e ricerche;

**TITOLO II
I SOGGETTI**

Art. 6 – LE PERSONE

1. Le persone fisiche che fanno parte della FASI sono:
 - a. gli atleti;
 - b. i dirigenti federali;
 - c. gli associati degli affiliati;
 - d. i dirigenti sociali;
 - e. i tecnici sociali ed i tecnici federali;
 - f. i giudici di gara;
 - g. i medici sociali;
 - h. il Presidente Onorario, se designato dall'Assemblea Nazionale Elettiva-
2. Gli atleti, gli associati degli affiliati, ~~—i~~ i dirigenti, ~~—e~~ i tecnici ed i medici sociali hanno formale rapporto con la FASI attraverso l'affiliato d'appartenenza e ne entrano a far parte al momento del tesseramento individuale.
3. I tecnici sociali vengono iscritti nei ruoli federali.
4. I tecnici federali ed i giudici vengono tesserati direttamente alla FASI, all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
5. Il Presidente Onorario ha rapporto diretto di appartenenza alla FASI, entrandone a far parte al momento della sua designazione.

**TITOLO II
I SOGGETTI**

Art. 6 – LE PERSONE

1. Le persone fisiche che fanno parte della FASI sono:
 - a. gli atleti;
 - b. i dirigenti federali;
 - c. gli associati degli affiliati;
 - d. i dirigenti sociali;
 - e. i tecnici sociali ed i tecnici federali;
 - f. 6. i giudici di gara;
 - g. 7. i medici sociali.
2. Gli atleti, gli associati degli affiliati, i dirigenti e i tecnici sociali hanno formale rapporto con la FASI attraverso l'affiliato d'appartenenza e ne entrano a far parte al momento del tesseramento individuale.
3. I tecnici sociali vengono iscritti nei ruoli federali.
4. I tecnici federali ed i giudici vengono tesserati direttamente alla FASI, all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

Art. 7 – TESSERATI

1. Il tesserato deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non essere stato radiato da alcuna federazione o disciplina associata o da qualsiasi altro organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. o dal C.I.P.;
 - b. essere esente da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione;
 - c. ~~non essersi sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti.~~
 - d. c. Non avere in corso squalifiche per violazione delle Norme Sportive e regolamenti Antidoping di alcuna federazione sportiva nazionale o disciplina associata.
2. Il tesserato ha i seguenti doveri:
 - a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli organismi internazionali ai quali la FASI aderisce;
 - b. deve comportarsi con correttezza, lealtà e probità, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
 - c. astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - d. se atleta, selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della FASI, onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito;
 - e. se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;
 - f. se giudici ufficiale di gara, partecipare, nella propria qualifica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità e svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
 - g. attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni;
 - h. ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FASI.

E' sancito il divieto di far parte

Art. 7 – TESSERATI

1. Il tesserato deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non essere stato radiato da alcuna federazione o disciplina associata o da qualsiasi altro organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. o dal C.I.P.;
 - b. essere esente da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione;
 - c. non essersi sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti.
 - d. Non avere in corso squalifiche per violazione dei regolamenti Antidoping di alcuna federazione sportiva nazionale o disciplina associata.
2. Il tesserato ha i seguenti doveri:
 - a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli organismi internazionali ai quali la FASI aderisce;
 - b. deve comportarsi con correttezza, lealtà e probità, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
 - c. astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - d. se atleta, selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della FASI, onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito;
 - e. se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;
 - f. se ufficiale di gara, partecipare, nella propria qualifica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità e svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
 - g. attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni.
3. Il tesserato ha il diritto:
 - a. di partecipare all'attività sportiva federale;
 - b. di usufruire dei servizi predisposti dalla FASI;

dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

3. Il tesserato ha il diritto:

a. di partecipare all'attività sportiva federale. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale hanno diritto, se richiesto, al mantenimento del tesseramento con l'affiliato di appartenenza ed alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali fino al momento dell'interruzione dell'attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica e comunque per un periodo massimo non superiore a due anni dall'interruzione;

b. di usufruire dei servizi predisposti dalla FASI;

c. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei prescritti requisiti;

d. se atleta, maggiorenne, in attività e regolarmente tesserato, di partecipare all'elettorato attivo;

e. se tecnico, maggiorenne, in attività e regolarmente iscritto nei ruoli federali, di partecipare all'elettorato attivo.

4. La FASI riconosce il principio di libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire soltanto col consenso dell'affiliato d'appartenenza secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

c. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei prescritti requisiti;

d. se atleta, maggiorenne, in attività e regolarmente tesserato, di partecipare all'elettorato attivo;

e. se tecnico, maggiorenne, in attività e regolarmente iscritto nei ruoli federali, di partecipare all'elettorato attivo.

Art. 8 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEI TESSERATI	Art. 8 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEI TESSERATI
<p>1. Il tesseramento ha validità annuale e va rinnovato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico.</p> <p>2. Le persone cessano di appartenere alla FASI per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ritiro della tessera, deliberato dagli Organi di giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi; b. accertata violazione del regolamento Antidoping che comporti la squalifica per un periodo superiore a quello di validità del tesseramento e finchè perduri la squalifica stessa. c. mancato rinnovo del tesseramento; d. cessazione dalla carica o dall'incarico <u>che abbia comportato il tesseramento diretto alla FASI</u>; e. cessazione di appartenenza alla FASI dell'affiliato per il quale si è tesserati; f. <u>dimissioni volontarie del tesserato fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria Federale.</u> 	<p>1. Il tesseramento ha validità annuale e va rinnovato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico.</p> <p>2. Le persone cessano di appartenere alla FASI per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ritiro della tessera, deliberato dagli Organi di giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi; b. accertata violazione del regolamento Antidoping che comporti la squalifica per un periodo superiore a quello di validità del tesseramento e finchè perduri la squalifica stessa. c. mancato rinnovo del tesseramento; d. cessazione dalla carica o dall'incarico; e. cessazione di appartenenza alla FASI dell'affiliato per il quale si è tesserati. <p>3. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire soltanto col consenso dell'affiliato d'appartenenza secondo le norme previste dal Regolamento Organico.</p>

Art. 9 - AFFILIAZIONE ED AFFILIATI

1. Sono affiliati FASI le società e le associazioni sportive ed i Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo —nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta. Per i suddetti Enti l'affiliazione avviene ~~secondo le norme dello Statuto Federale~~ anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
2. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società e gli enti di cui sopra (di seguito denominati "affiliato") accettano, anche nei confronti dei propri associati, il presente Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti federali e tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali.
3. L'Affiliato deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non avere scopo di lucro;
 - b. essere regolato dallo Statuto, ispirato al principio democratico e di pari opportunità ~~ed essere riconosciuto ai sensi dell'art.90 della L.27/12/2002, n.289 e successive modifiche ed integrazioni~~, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - c. è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà sportiva e probità la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport dell'Arrampicata Sportiva;
 - d. deve esercitare la sua attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e deve assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - e. numero minimo di soci non inferiore a dieci, ~~di cui almeno cinque atleti~~.
4. La FASI, previo riconoscimento ~~dei~~ fini sportivi, effettuato dal Consiglio federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è tenuta a concedere l'affiliazione alle società, ~~organismi~~, od associazioni, che praticano l'attività sportiva dell'Arrampicata Sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, sia giovanile, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.
5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi

Art. 9 - AFFILIAZIONE ED AFFILIATI

1. Sono affiliati FASI le società e le associazioni sportive ed i Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta. Per i suddetti Enti Sportivi Militari l'affiliazione avviene secondo le norme dello Statuto Federale anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
2. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società e gli enti di cui sopra (di seguito denominati "affiliato") accettano, anche nei confronti dei propri associati, il presente Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti federali e tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali.
3. L'Affiliato deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non avere scopo di lucro;
 - b. essere regolato dallo Statuto, ispirato al principio democratico e di pari opportunità, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - c. è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà sportiva e probità la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport dell'Arrampicata Sportiva;
 - d. deve esercitare la sua attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e deve assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - e. numero minimo di soci non inferiore a dieci.
4. La FASI, previo riconoscimento dei fini sportivi, effettuato dal Consiglio federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è tenuta a concedere l'affiliazione alle società, organismi, od associazioni, che praticano l'attività sportiva dell'Arrampicata Sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, sia giovanile, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.
5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione

<p>delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FASI, cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Gli statuti e le relative variazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.</p> <p>6. L'affiliato deve essere amministrato da organi i cui componenti siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esenti da condanne per delitti dolosi, in corso di esecuzione; b. esenti da radiazioni dalla FASI, da altre federazioni o discipline associate, o da altri organismi sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI; c. esenti da provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale; d. esenti da inibizioni a ricoprire cariche pubbliche. 	<p>statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FASI, cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Gli statuti e le relative variazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.</p> <p>6. L'affiliato deve essere amministrato da organi i cui componenti siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esenti da condanne per delitti dolosi, in corso di esecuzione; b. esenti da radiazioni dalla FASI, da altre federazioni o discipline associate, o da altri organismi sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI; c. esenti da provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale; d. esenti da inibizioni a ricoprire cariche pubbliche.
<p>Art. 10 – DOVERI DEGLI AFFILIATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Affiliando, deve indicare: <ol style="list-style-type: none"> a. rappresentante sociale; b. sede sociale individuata; c. denominazione completa, che non crei confusione con altri affiliati; d. consiglio direttivo con incarichi specifici, nominato<u>eletto</u> dall'assemblea; e. medico sociale; f. tecnici sociali se esistenti; g. elenco nominativo di tutti i soci. 2. L'affiliando società o associazione sportiva deve costituirsi con atto scritto e Statuto redatti nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 così come modificato dalla L.128/2004. 3. L'Affiliato deve mettere a disposizione della FASI gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane. 	<p>Art. 10 – DOVERI DEGLI AFFILIATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Affiliando, deve indicare: <ol style="list-style-type: none"> a. rappresentante sociale; b. sede sociale individuata; c. denominazione completa, che non crei confusione con altri affiliati; d. consiglio direttivo con incarichi specifici, nominato dall'assemblea; e. f. medico sociale; g. tecnici sociali se esistenti; h. elenco nominativo di tutti i soci. 2. L'affiliando società o associazione sportiva deve costituirsi con atto scritto e Statuto redatti nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 così come modificato dalla L.128/2004. 3. L'Affiliato deve mettere a disposizione della FASI gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
<p>Art. 11 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEGLI AFFILIATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'affiliato cessa di appartenere alla FASI nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. per recesso; b. per scioglimento o messa in stato di liquidazione volontari; 	<p>Art. 11 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEGLI AFFILIATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'affiliato cessa di appartenere alla FASI nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. per recesso; b. per scioglimento o messa in stato di liquidazione volontari;

<p>c. per radiazione, irrogata dagli organi di giustizia e determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali;</p> <p>d. per mancata riaffiliazione <u>annuale</u>;</p> <p>e. per revoca dell'affiliazione, con provvedimento motivato, da parte del Consiglio federale, <u>a seguito di perdita dei requisiti che avevano determinato l'affiliazione stessa.</u></p> <p>2. In caso di cessazione l'affiliato dovrà provvedere al pagamento, di quanto dovuto alla FASI, oltre agli interessi di mora, al tasso legale. Fino all'adempimento degli obblighi pecuniari, i <u>rappresentanti sociali tesserati</u> di tale affiliato non potranno ricoprire <u>nessuna carica nell'ambito federalealcun incarico presso altri affiliati.</u></p> <p>3. La cessazione di appartenenza alla FASI, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della federazione.</p> <p>4. Avverso la decisione di diniego o di revoca dell'affiliazione o riaffiliazione, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, <u>che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</u></p>	<p>c. per radiazione, irrogata dagli organi di giustizia e determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali;</p> <p>d. per mancata riaffiliazione;</p> <p>e. per revoca dell'affiliazione, con provvedimento motivato, da parte del Consiglio federale.</p> <p>2. In caso di cessazione l'affiliato dovrà provvedere al pagamento, di quanto dovuto alla FASI, oltre agli interessi di mora, al tasso legale. Fino all'adempimento degli obblighi pecuniari, i tesserati di tale affiliato non potranno ricoprire nessuna carica nell'ambito federale.</p> <p>3. La cessazione di appartenenza alla FASI, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della federazione.</p> <p>4. Avverso la decisione di diniego o di revoca dell'affiliazione o riaffiliazione, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI.</p>
<p>Art. 12 – SANZIONI</p> <p>1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e da tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali, sono passibili delle sanzioni, previste, di natura disciplinare e sportiva indicate nel Regolamento di Giustizia.</p> <p>2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili di sanzioni di natura pecuniaria, come previste dal Regolamento di Giustizia.</p>	<p>Art. 12 – SANZIONI</p> <p>1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e da tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali, sono passibili delle sanzioni, previste, di natura disciplinare e sportiva indicate nel Regolamento di Giustizia.</p> <p>2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere passibili di sanzioni di natura pecuniaria, come previste dal Regolamento di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ORGANI CENTRALI</p> <p>Art. 13 – ASSEMBLEA NAZIONALE</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della FASI, ad essa spettano i poteri deliberativi.</p> <p>2. E' indetta dal Consiglio federale e convocata dal Presidente della federazione.</p> <p>3. L'Assemblea Nazionale è composta:</p> <p>a. dai Presidenti degli affiliati, aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché regolarmente tesserati alla FASI e componenti del Consiglio direttivo</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ORGANI CENTRALI</p> <p>Art. 13 – ASSEMBLEA NAZIONALE</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della FASI, ad essa spettano i poteri deliberativi.</p> <p>2. E' indetta dal Consiglio federale e convocata dal Presidente della federazione.</p> <p>3. L'Assemblea Nazionale è composta:</p> <p>a. dai Presidenti degli affiliati, aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché regolarmente tesserati alla FASI e componenti del Consiglio direttivo;</p>

<p>dirigenti societari in carica;</p> <p>b. da un rappresentante degli atleti, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dagli atleti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;</p> <p>c. dal rappresentante dei tecnici, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dai tecnici in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;</p> <p>d. dai tecnici federali e giudici di gara, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.</p> <p>4. Il diritto di voto è riconosciuto agli affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FASI. <u>L'effettività e continuatività dell'attività sportiva sono attestate dalla partecipazione dell'affiliato ai campionati provinciali, regionali o nazionale organizzati nell'ambito dei calendari federali.</u></p> <p>5. Gli affiliati, <u>i tecnici federali ed i giudici di gara, o i delegati di tutte queste categorie,</u> nonchè i rappresentanti degli atleti <u>e,</u> dei tecnici sociali, i tecnici federali o i delegati di tutte queste categorie, hanno diritto ad un voto ciascuno. Gli affiliati od i loro delegati, oltre al voto di base, godono dei voti previsto dall'art. 52, del presente Statuto.</p> <p>6. E' preclusa la partecipazione o la presenza nell'Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizioni irrogate dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. E' altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.</p> <p>7. I Presidenti degli affiliati od i loro delegati, possono ricevere, , purchè nell'ambito della stessa regione di appartenenza, deleghe nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 100 affiliati; • 2 deleghe, fino a 200 affiliati; • 3 deleghe, fino a 500 affiliati; 	<p>b. da un rappresentante degli atleti, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dagli atleti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;</p> <p>c. dal rappresentante dei tecnici, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dai tecnici in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;</p> <p>d. dai tecnici federali e giudici di gara, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.</p> <p>4. Il diritto di voto, è riconosciuto agli affiliati che abbiano maturato, al giorno precedente, rispetto lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi a condizione che nella stagione sportiva conclusa compresa nel suddetto periodo di affiliazione abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.</p> <p>5. Gli affiliati, i rappresentanti degli atleti, dei tecnici sociali, i tecnici federali o i delegati di tutte queste categorie, hanno diritto ad un voto ciascuno. Gli affiliati od i loro delegati, oltre al voto di base, godono dei voti previsto dall'art. 52, del presente Statuto.</p> <p>6. E' preclusa la partecipazione o la presenza nell'Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizioni comminate dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. E' altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il versamento delle quote associative.</p> <p>7. I Presidenti degli affiliati od i loro delegati, oltre al proprio, non possono rappresentare più di un affiliato, con delega rilasciata nell'ambito della stessa regione.</p> <p>8. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • 4 deleghe, fino a 1000 affiliati; • 5 deleghe, fino a 1500 affiliati; • 6 deleghe, fino a 2000 affiliati; • 7 deleghe, fino a 3000 affiliati; • 8 deleghe, fino a 4000 affiliati; • 10 deleghe, fino a 5000 affiliati; • 20 deleghe, fino a 10000 affiliati; • 40 deleghe, oltre 10000 affiliati. <p>8. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.</p>	
<p>Art. 14 – ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA</p> <p>1. L’Assemblea Nazionale Elettiva, per il rinnovo degli organi elettivi centrali della FASI, si svolge ogni quattro anni entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.</p> <p>a. L’Assemblea Nazionale Elettiva : elegge, con votazione separata e successiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Il Presidente della federazione; ii. i componenti del Consiglio federale; iii. il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; <p>b. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;</p> <p>c. verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato i bilanci programmatici di indirizzo approvati;</p> <p>d. <u>può designare il Presidente Onorario della Federazione, su proposta del Consiglio Federale.</u></p>	<p>Art. 14 – ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA</p> <p>1. L’Assemblea Nazionale Elettiva, per il rinnovo degli organi elettivi centrali della FASI, si svolge ogni quattro anni entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.</p> <p>a. L’Assemblea Nazionale Elettiva : elegge, con votazione separata e successiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Il Presidente della federazione; ii. i componenti del Consiglio federale; iii. il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; <p>b. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;</p> <p>c. verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato i bilanci programmatici di indirizzo approvati.</p>
<p>Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA</p> <p>1. L’Assemblea Nazionale Straordinaria:</p> <p>a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto e verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, con votazioni separate e successive:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il Presidente della federazione; ii. l’intero Consiglio federale ovvero i singoli membri; iii. l’intero Collegio dei Revisori dei Conti ovvero singoli membri; <p>b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale, che verrà successivamente sottoposto al C.O.N.I. per l’approvazione;</p>	<p>Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA</p> <p>1. L’Assemblea Nazionale Straordinaria:</p> <p>a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto e verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, con votazioni separate e successive:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il Presidente della federazione; ii. l’intero Consiglio federale ovvero i singoli membri; iii. l’intero Collegio dei Revisori dei Conti ovvero singoli membri; <p>b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale, che verrà successivamente sottoposto al C.O.N.I. per l’approvazione;</p>

<p>c. delibera lo scioglimento della FASI; d. delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno; e. delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della FASI o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI. In tal caso, conformemente al dettato del D. Lgs.vo n. 15/2004, l'Assemblea sarà costituita solo dai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate con diritto a voto.</p> <p>2. Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, il CONI assumerà tutte le iniziative di competenza.</p> <p>3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:</p> <p>a. dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;</p> <p>b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;</p> <p>c. dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.</p> <p>4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, per le elezioni integrative o straordinarie, nei casi previsti dal presente Statuto, dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento e celebrata entro trenta giorni.</p> <p>5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e dei termini per la convocazione, può essere convocata anche in concomitanza di Assemblea Nazionale Elettiva.</p>	<p>c. delibera lo scioglimento della FASI; d. delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno; e. delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della FASI o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI. In tal caso, conformemente al dettato del D. Lgs.vo n. 15/2004, l'Assemblea sarà costituita solo dai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate con diritto a voto.</p> <p>2. Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, il CONI assumerà tutte le iniziative di competenza.</p> <p>3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:</p> <p>a. Dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;</p> <p>b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;</p> <p>c. dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.</p> <p>4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, per le elezioni integrative o straordinarie, nei casi previsti dal presente Statuto, dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento e celebrata entro trenta giorni.</p> <p>5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e dei termini per la convocazione, può essere convocata anche in concomitanza di Assemblea Nazionale Elettiva.</p>
<p>Art. 16 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p>	<p>Art. 16 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p>
<p>1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della federazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, per gli affiliati e tesserati che vi abbiano acconsentito, mediante telefax o posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data stabilita, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti ad ogni avente</p>	<p>1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della federazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, per gli affiliati e tesserati che vi abbiano acconsentito, mediante telefax o posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data stabilita.</p> <p>2. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale Straordinaria, il termine di quaranta giorni</p>

<p>diritto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale Straordinaria, il termine di quaranta giorni viene ridotto a venti giorni. 3. Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri. 4. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali 	<p>viene ridotto a venti giorni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri. 4. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali
<p>Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Assemblee Nazionali sono valide: <ol style="list-style-type: none"> a. in prima convocazione: con la presenza personale di almeno la metà degli aventi diritto a voto, che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente disponibili; b. in seconda convocazione, dopo un'ora dalla precedente: senza prescrizione minima di aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 55 e dall'art. 56, del presente Statuto. 2. Per la validità delle Assemblee Nazionali Elettive è richiesta, in seconda convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno ¼ dei voti complessivamente disponibili. 3. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari, così come in caso di contestazioni relative alla mancata o errata attribuzione dei diritti di voto, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia e Disciplina secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia. 	<p>Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Assemblee Nazionali sono valide: <ol style="list-style-type: none"> a. in prima convocazione: con la presenza personale di almeno la metà degli aventi diritto a voto; b. in seconda convocazione, dopo un'ora dalla precedente: senza prescrizione minima di aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 55 e 56, del presente Statuto.
<p>Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Assemblee Nazionali partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali e giudici di gara, così come all'art. 13, del presente Statuto. 2. Alle Assemblee Nazionali partecipano, altresì, senza diritto di voto: <ol style="list-style-type: none"> a. il Presidente della federazione; b. gli affiliati che non sono in possesso dei requisiti per il diritto al voto; c. i componenti del Consiglio federale; 	<p>Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Assemblee Nazionali partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali e giudici di gara, così come all'art. 13, del presente Statuto. 2. Alle Assemblee Nazionali partecipano, altresì, senza diritto di voto: <ol style="list-style-type: none"> a. il Presidente della federazione; b. gli affiliati che non sono in possesso dei requisiti per il diritto al voto; c. i componenti del Consiglio federale;

<p>d. i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>e. i componenti degli Organi di Giustizia;</p> <p>f. i componenti delle Commissioni federali;</p> <p>g. i Presidenti regionali od i loro delegati;</p> <p>h. i rappresentanti degli Enti citati all'art. 9.1.;</p> <p>i. i candidati alle cariche, nelle Assemblee elettive;</p> <p>j. il Presidente Onorario.</p>	<p>d. i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>e. i componenti degli Organi di Giustizia;</p> <p>f. i componenti delle Commissioni federali;</p> <p>g. i Presidenti regionali od i loro delegati;</p> <p>h. il rappresentante del Comitato Sportivo Militare.</p>
<p>Art. 19 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale, sia Elettiva, sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di scioglimento della FASI.</p> <p>2. Le votazioni si svolgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> per alzata di mano e controprova; per appello nominale; per scrutinio segreto; per acclamazione all'unanimità. <p>3. L'elezione della Commissione di Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.</p> <p>4. Il sistema di votazione, di cui al precedente comma, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. Tutte le votazioni, per le elezioni alle cariche federali, avvengono a scrutinio segreto con votazioni separate e successive per le diverse cariche.</p> <p>6. La votazione a scrutinio segreto, altresì, viene adottata, se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, che possiedano almeno la metà dei voti accreditati dalla Commissione di Verifica Poteri.</p>	<p>Art. 19 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale, sia Elettiva, sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di scioglimento della FASI.</p> <p>2. Le votazioni si svolgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> per alzata di mano e controprova; per appello nominale; per scrutinio segreto; per acclamazione all'unanimità. <p>3. L'elezione della Commissione di Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.</p> <p>4. Il sistema di votazione, di cui al precedente comma, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. Tutte le votazioni, per le elezioni alle cariche federali, avvengono a scrutinio segreto.</p> <p>6. La votazione a scrutinio segreto, altresì, viene adottata, se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, che possiedano almeno la metà dei voti accreditati dalla Commissione di Verifica Poteri.</p>
<p>Art. 20 - IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente della FASI è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio. Vengono eletti Consiglieri federali i candidati con il maggior numero di voti. Le presenti disposizioni si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi. Durano in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.</p> <p>2. Il Presidente della FASI ha la rappresentanza legale della federazione e ne firma gli atti. E' altresì, responsabile, unitamente al Consiglio federale, del</p>	<p>Art. 20 - IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente della FASI è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio. Vengono eletti Consiglieri federali i candidati con il maggior numero di voti. Le presenti disposizioni si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi. Durano in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.</p> <p>2. Il Presidente della FASI ha la rappresentanza legale della federazione e ne firma gli atti. E' altresì, responsabile, unitamente al Consiglio federale, del</p>

<p>funzionamento generale della Federazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Convoca l'Assemblea Nazionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, salvo i casi previsti dal presente Statuto. 4. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di Presidenza federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. 5. Esclusa l'approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento. 6. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo. 7. Per concorrere all'elezione di Presidente della FASI, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni. 8. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dai successivi commi. 9. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 10. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza alla prima votazione non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. 11. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso diverso, dovrà essere celebrata una nuova Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi. 12. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. 	<p>funzionamento generale della Federazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Convoca l'Assemblea Nazionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, salvo i casi previsti dal presente Statuto. 4. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di Presidenza federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. 5. Esclusa l'approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento. 6. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo. 7. Per concorrere all'elezione di Presidente della FASI, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni. 8. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dai successivi commi. 9. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 10. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. 11. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi. 12. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
--	---

<p>Art. 21 – IL VICE PRESIDENTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Vice Presidente della FASI viene eletto dal Consiglio federale nella sua prima riunione e scelto tra i consiglieri. 2. L'elezione del Vice Presidente della FASI avviene a maggioranza assoluta e con voto a scrutinio segreto. 3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente, costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale. 4. Il Vice Presidente, che assume la reggenza provvisoria della FASI, nel caso di impedimento definitivo del Presidente, ha l'obbligo di convocare entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Tale Assemblea si dovrà tenere nei trenta giorni successivi. 	<p>Art. 21 – IL VICE PRESIDENTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Vice Presidente della FASI viene eletto dal Consiglio federale nella sua prima riunione e scelto tra i consiglieri. 2. L'elezione del Vice Presidente della FASI avviene a maggioranza assoluta e con voto a scrutinio segreto. 3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente, costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale. 4. Il Vice Presidente, che assume la reggenza provvisoria della FASI, nel caso di impedimento definitivo del Presidente, ha l'obbligo di convocare entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Tale Assemblea si dovrà tenere nei trenta giorni successivi.
<p>Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico. 2. Il Consiglio federale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della FASI, esercita il controllo sugli Organi della FASI e sugli affiliati e, attraverso questi, sulle loro articolazioni interne. 3. Il Consiglio federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano in completa autonomia. 4. Il Consiglio federale è composto: <ol style="list-style-type: none"> a. dal Presidente; b. da dieci Consiglieri, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi ed uno eletto fra i giudici di gara 5. Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto. 6. I dieci Consiglieri vengono eletti con la seguente procedura: <ol style="list-style-type: none"> a. sei Consiglieri vengono eletti dagli affiliati, con diritto di voto; b. due Consiglieri vengono eletti dagli atleti, per mezzo dei rappresentanti della categoria, assicurando forme di equa rappresentanza di atlete e atleti; c. un Consigliere viene eletto dai tecnici <u>federali e</u>, per mezzo dei rappresentanti della categoria, <u>dai tecnici sociali</u>; d. un consigliere viene eletto dai giudici di gara, per mezzo dei rappresentanti della categoria. 	<p>Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico. 2. Il Consiglio federale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della FASI, esercita il controllo sugli Organi della FASI e sugli affiliati e, attraverso questi, sulle loro articolazioni interne. 3. Il Consiglio federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano in completa autonomia. 4. Il Consiglio federale è composto: <ol style="list-style-type: none"> a. dal Presidente; b. da dieci Consiglieri, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi ed uno eletto fra i giudici di gara 5. Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto. 6. I dieci Consiglieri vengono eletti con la seguente procedura: <ol style="list-style-type: none"> a. sei Consiglieri vengono eletti dagli affiliati, con diritto di voto; b. due Consiglieri vengono eletti dagli atleti, per mezzo dei rappresentanti della categoria, assicurando forme di equa rappresentanza di atlete e atleti; c. un Consigliere viene eletto dai tecnici, per mezzo dei rappresentanti della categoria; d. un consigliere viene eletto dai giudici di gara, per mezzo dei rappresentanti della categoria. 7. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

<ol style="list-style-type: none"> 7. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti. 8. Il Segretario della federazione, o il suo delegato, funge da Segretario del Consiglio federale. 9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio federale. 10. Il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi previsti di decadenza anticipata. 11. Il Presidente della FASI, o chi ne fa le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio federale, tecnici ed esperti. 12. Partecipano altresì al Consiglio federale, senza diritto di voto, <u>il Presidente Onorario, se designato, ed i rappresentanti degli Enti citati all'art. 9.1. dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato di cui al successivo art. 48.</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Il Segretario della federazione, o il suo delegato, funge da Segretario del Consiglio federale. 9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio federale. 10. Il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi previsti di decadenza anticipata. 11. Il Presidente della FASI, o chi ne fa le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio federale, tecnici ed esperti. 12. Partecipa altresì al Consiglio federale, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato Sportivo Militare.
<p>Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale viene convocato dal Presidente della federazione, anche in seguito alla richiesta <u>di cui al n° 2) del successivo comma esplicita di almeno sei dei suoi membri.</u> 2. Il Consiglio federale si riunisce: <ol style="list-style-type: none"> 1) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno; 2) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri. 3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio federale riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali. 4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. 5. Il Consiglio federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente federale o chi ne fa le veci ed almeno cinque consiglieri. 6. Il voto, pena la nullità, è personale e non delegabile. 7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni: 	<p>Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale viene convocato dal Presidente della federazione, anche in seguito alla richiesta di cui al n° 2) del successivo comma. 2. Il Consiglio federale si riunisce: <ol style="list-style-type: none"> 1) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno; 2) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri. 3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio federale riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali. 4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. 5. Il Consiglio federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente federale o chi ne fa le veci ed almeno cinque consiglieri. 6. Il voto, pena la nullità, è personale e non delegabile. 7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

<ul style="list-style-type: none"> • che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'adunanza ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; • che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del Consiglio, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; • che siano indicati nell'avviso di convocazione il luogo o i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. <p>9. Per le sole deliberazioni relative alle affiliazioni, in alternativa alla convocazione del Consiglio Federale le decisioni dello stesso potranno essere assunte secondo il metodo della consultazione scritta. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare l'elenco delle associazioni e società sportive richiedenti l'affiliazione; copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla Segreteria federale apposita far trasmettere una dichiarazione scritta nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno in ogni caso, il motivo della loro contrarietà o astensione. Le decisioni del Consiglio Federale adottate ai sensi del presente articolo, sono prese in ogni caso a maggioranza semplice dei consiglieri e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio Federale.</p>	
<p>Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio federale:</p> <p>a. formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto federale</p>	<p>Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio federale:</p> <p>a. formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto federale</p>

<p>sotto ponendole all'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'approvazione;</p> <p>b. indice l'Assemblea Nazionale;</p> <p>c. realizza i fini istitutivi di cui all'art. 3, del presente Statuto;</p> <p>d. elegge, nel suo seno, cinque Consiglieri federali quali componenti il Consiglio di Presidenza federale;</p> <p>e. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;</p> <p>f. esercita poteri di controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>g. dirige ed amministra l'attività federale, anche mediante la determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi inclusi gli eventuali meccanismi di promozione e retrocessione;</p> <p>h. essendo l'Organo di gestione e di amministrazione della Federazione amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione stessa;</p> <p>i. predispone i bilanci programmatici di indirizzo in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;</p> <p>j. approva, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>k. nomina, per il quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia;</p> <p>l. ogni anno, entro il 30 novembre, approva il bilancio di previsione e, successivamente, le relative variazioni da trasmettere unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti al C.O.N.I.;</p> <p>m. predispone e delibera i Regolamenti federali, trasmettendoli al C.O.N.I., per l'approvazione <u>ai fini sportivi, i Regolamenti attuativi dello Statuto;</u></p> <p>n. nomina le commissioni, i gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti l'Arrampicata Sportiva, determinandone la durata</p>	<p>sotto ponendole all'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'approvazione;</p> <p>b. indice l'Assemblea Nazionale;</p> <p>c. realizza i fini istitutivi di cui all'art. 3, del presente Statuto;</p> <p>d. elegge, nel suo seno, cinque Consiglieri federali quali componenti il Consiglio di Presidenza federale;</p> <p>e. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;</p> <p>f. esercita poteri di controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>g. dirige ed amministra l'attività federale;</p> <p>h. essendo l'Organo di gestione e di amministrazione della Federazione amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione stessa;</p> <p>i. predispone i bilanci programmatici di indirizzo in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;</p> <p>j. approva, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>k. nomina, per il quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia;</p> <p>l. ogni anno, entro il 30 novembre, approva il bilancio di previsione e le relative variazioni da trasmettere unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti al C.O.N.I.;</p> <p>m. predispone e delibera i Regolamenti federali, trasmettendoli al C.O.N.I. per l'approvazione;</p> <p>n. nomina le commissioni, i gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti l'Arrampicata Sportiva, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi;</p> <p>o. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;</p> <p>p. nomina i Delegati Regionali e Provinciali;</p> <p>q. determina le dotazioni finanziarie</p>
--	---

<p>e gli eventuali criteri per i compensi;</p> <p>o. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;</p> <p>p. nomina i Delegati Regionali e Provinciali;</p> <p>q. determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;</p> <p>r. ratifica, nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza deliberati dal Consiglio di Presidenza federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;</p> <p>s. delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della FASI;</p> <p>t. delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società, organismi e associazioni;</p> <p>u. delibera il riconoscimento, ai fini sportivi degli Affiliati, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>v. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;</p> <p>w. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;</p> <p>x. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui all'art. 15, terzo comma del presente Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;</p> <p>y. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;</p> <p>z. provvede, per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 giorni provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva, che si terrà nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;</p> <p>aa. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;</p> <p>bb. <u>propone all'Assemblea Nazionale</u></p>	<p>degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;</p> <p>r. ratifica, nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza deliberati dal Consiglio di Presidenza federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;</p> <p>s. delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della FASI;</p> <p>t. delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società, organismi od associazioni;</p> <p>u. delibera il riconoscimento, ai fini sportivi degli Affiliati, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;</p> <p>v. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;</p> <p>w. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;</p> <p>x. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui all'art. 15, terzo comma del presente Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;</p> <p>y. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;</p> <p>z. provvede, per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 giorni provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva, che si terrà nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;</p> <p>aa. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento.</p> <p>2. Il Consiglio Federale delibera infine, su quant'altro non previsto dal precedente comma, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.</p>
---	--

<p>Elettiva la designazione del Presidente Onorario;-</p> <p>cc. <u>approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione da trasmettere al C.O.N.I., un prospetto annuale di previsione di spesa riferito alle attività paralimpiche e, successivamente, le relative variazioni, corredati da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dal parere del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;</u></p> <p>dd. <u>approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio d'esercizio da trasmettere al C.O.N.I., il rendiconto conuntivo riferito alle attività paralimpiche, corredato da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.</u></p> <p>2. Il Consiglio Federale delibera infine, su quant'altro non previsto dal precedente comma, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.</p>	
<p>Art. 25 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE</p> <p>1. Sono cause di decadenza del Consiglio federale le seguenti fattispecie :</p> <p>a. impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Federale . Il Vice Presidente, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, entro sessanta giorni dall'evento, da celebrarsi nei successivi trenta, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione nonché gli atti conservativi o indifferibili;</p> <p>b. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per</p>	<p>Art. 25 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE</p> <p>1. Sono cause di decadenza del Consiglio federale le seguenti fattispecie :</p> <p>a. impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Federale con ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, entro sessanta giorni dall'evento, da celebrarsi nei successivi trenta, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione;</p> <p>b. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per</p>

<p>l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra;</p> <p>c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra.i</p> <p>2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.</p> <p>3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.</p>	<p>l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra;</p> <p>c. dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra;</p> <p>d. dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali nell'arco del quadriennio olimpico: decadenza immediata dei soli Consiglieri federali, ma non del Presidente, il quale deve provvedere alla indizione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei dieci Consiglieri, nei termini di cui sopra;</p> <p>2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.</p> <p>3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.</p>
<p>Art. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio di Presidenza federale è composto dal Presidente della FASI, che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, tutti eletti dal Consiglio federale.</p> <p>2. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario della FASI, o un suo delegato, senza diritto al voto.</p> <p>3. Al Consiglio di Presidenza federale sono demandati i seguenti compiti:</p> <p>a. l'espletamento degli affari correnti;</p> <p>b. i provvedimenti di urgente attuazione, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della FASI o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>5. Il Consiglio di Presidenza federale è</p>	<p>Art. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio di Presidenza federale è composto dal Presidente della FASI, che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, tutti eletti dal Consiglio federale.</p> <p>2. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario della FASI, o un suo delegato, senza diritto al voto.</p> <p>3. Al Consiglio di Presidenza federale sono demandati i seguenti compiti:</p> <p>a. l'espletamento degli affari correnti;</p> <p>b. i provvedimenti di urgente attuazione, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.</p> <p>4. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della FASI o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>5. Il Consiglio di Presidenza federale è</p>

convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.	convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
Art. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Art. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e non decade, in caso di decadenza del Consiglio federale. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea nazionale e da due membri effettivi ed un supplente, nominati dal C.O.N.I. Il Presidente del collegio è eletto dall'Assemblea, <u>con votazione separata rispetto a quella degli altri membri.</u> 3. In proporzione al numero dei voti conseguiti, il primo ed il secondo maggiormente suffragati, assumono la qualifica di membri effettivi, il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età. 4. Il quorum costitutivo del Collegio è di tre membri. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente. 6. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere verbale della riunione, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. 8. I Revisori dei Conti effettivi, previa comunicazione al Presidente federale, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, anche individualmente, presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FASI, per delega del Presidente del Collegio Revisori dei Conti o anche di propria iniziativa. 9. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente comunicate al Presidente della FASI, per i provvedimenti di competenza. 10. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali. 11. <u>Almeno un componente effettivo del Collegio, tra quelli eletti dall'Assemblea, deve essere designato dal Collegio stesso, nel corso della prima riunione, al controllo</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e non decade, in caso di decadenza del Consiglio federale. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea nazionale e da due membri effettivi ed un supplente, nominati dal C.O.N.I. Il Presidente del collegio è eletto dall'assemblea. 3. In proporzione al numero dei voti conseguiti, il primo ed il secondo maggiormente suffragati, assumono la qualifica di membri effettivi, il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età. 4. Il quorum costitutivo del Collegio è di tre membri. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente. 6. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere verbale della riunione, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. 8. I Revisori dei Conti effettivi, previa comunicazione al Presidente federale, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, anche individualmente, presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FASI, per delega del Presidente del Collegio Revisori dei Conti o anche di propria iniziativa. 9. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente comunicate al Presidente della FASI, per i provvedimenti di competenza. 10. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

<p>dell'attività paralimpica.</p>	
<p>Art. 28 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. controllare la gestione amministrativa, sia centrale che periferica della FASI; b. accertare la regolare tenuta della contabilità della FASI; c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa; d. redigere le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso; e. il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile. <p>2. Tutte le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere assunte a maggioranza assoluta.</p>	<p>Art. 28 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. controllare la gestione amministrativa, sia centrale che periferica della FASI; b. accertare la regolare tenuta della contabilità della FASI; c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa; d. redigere le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso; e. il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile. <p>2. Tutte le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere assunte a maggioranza assoluta.</p>
<p>Art. 29 - SOSTITUZIONI</p> <p>1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore si applicano le norme sulla sostituzione previste dall'art 2401 del Codice Civile.</p> <p>2. Per quanto concerne i membri di nomina C.O.N.I. sarà quest'ultimo a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.</p> <p>3. I Revisori dei Conti decadono per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perdita dei requisiti di eleggibilità; b. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso dell'esercizio sociale; c. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza; d. cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 	<p>Art. 29 - SOSTITUZIONI</p> <p>1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore si applicano le norme sulla sostituzione previste dall'art 2401 del Codice Civile.</p> <p>2. Per quanto concerne i membri di nomina C.O.N.I. sarà quest'ultimo a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.</p> <p>3. I Revisori dei Conti decadono per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perdita dei requisiti di eleggibilità; b. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso dell'esercizio sociale; c. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza; d. cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
<p>Art. 30 - LA SEGRETERIA FEDERALE</p> <p>1. La Segreteria federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere degli organi federali.</p> <p>2. Essa è diretta dal Segretario Generale della FASI che, nella sua qualifica, assiste</p>	<p>Art. 30 - LA SEGRETERIA FEDERALE</p> <p>1. La Segreteria federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere degli organi federali.</p> <p>2. Essa è diretta dal Segretario Generale della FASI che, nella sua qualifica, assiste alle</p>

<p>alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio federale e del Consiglio di Presidenza federale, redigendone i relativi verbali. In caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario componente della Segreteria.</p> <p>3. Il Segretario Generale è designato e nominato dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Il Regolamento Organico stabilisce la costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria.</p>	<p>riunioni delle Assemblee, del Consiglio federale e del Consiglio di Presidenza federale, redigendone i relativi verbali. In caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario componente della Segreteria.</p> <p>3. Il Segretario Generale è designato e nominato dal Consiglio Federale.</p> <p>4. Il Regolamento Organico stabilisce la costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria.</p>
<p>Art. 31 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI</p> <p>1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri degli Organi elettivi, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, saranno chiamati in sostituzione i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.</p> <p>2. Ove non sia compromesso il funzionamento dell'Organo, qualora non sussistano i requisiti di cui al precedente comma, la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire con nuove elezioni, che si dovranno effettuare in occasione della prima Assemblea utile, tenuta dalla FASI.</p> <p>3. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si deve provvedere ad indire, entro sessanta giorni dall'evento e alla celebrazione, nei successivi trenta giorni, di un'assemblea straordinaria, per le necessarie integrazioni.</p>	<p>Art. 31 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI</p> <p>1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri degli Organi elettivi, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, saranno chiamati in sostituzione i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.</p> <p>2. Ove non sia compromesso il funzionamento dell'Organo, qualora non sussistano i requisiti di cui al precedente comma, la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire con nuove elezioni, che si dovranno effettuare in occasione della prima Assemblea utile, tenuta dalla FASI.</p> <p>3. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si deve provvedere ad indire, entro sessanta giorni dall'evento e alla celebrazione, nei successivi trenta giorni, di un'assemblea straordinaria, per le necessarie integrazioni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI PERIFERICI</p> <p>Art. 32 – ORGANI PERIFERICI E FUNZIONI</p> <p>1. L'organizzazione periferica della FASI è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Assemblea regionale; b. Presidente regionale; c. ConsiglioComitato regionale; d. Delegato regionale; e. Assemblea provinciale; f. Presidente provinciale; g. ConsiglioComitato provinciale; h. Delegato provinciale. <p>2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali della FASI, i Comitati e i delegati regionali ed i Comitati e delegati provinciali rappresentano la FASI nel territorio di competenza.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI PERIFERICI</p> <p>Art. 32 – ORGANI PERIFERICI E FUNZIONI</p> <p>1. L'organizzazione periferica della FASI è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Assemblea regionale; b. Presidente regionale; c. Comitato regionale; d. Delegato regionale; e. Assemblea provinciale; f. Presidente provinciale; g. Comitato provinciale; h. Delegato provinciale. <p>2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali della FASI, i Comitati e i delegati regionali ed i Comitati e delegati provinciali rappresentano la FASI nel territorio di competenza.</p>

Art. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali residenti nella Regione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio federale, i Presidenti ~~ed i delegati~~ provinciali, ~~ed i loro delegati~~.
3. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente regionale, entro ~~novanta giorni dall'1~~ dal 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
4. Il Consiglio regionale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea regionale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente regionale.
5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla regione, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea regionale in sessione Straordinaria.
6. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio regionale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici ~~maggiorenni~~ maggiorenni societari maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria o dai Tecnici federali residenti nella Regione.
7. ~~I membri del Consiglio regionale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare, né direttamente, né per delega gli affiliati.~~
8. 7. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti **misure**:
 - 1, oltre i 20 affiliati **aventi diritto di voto**;
 - 2, oltre i 50 affiliati;
 - 3, oltre i 100 affiliati;
 - 4, oltre i 200 affiliati;
 - 5, oltre i 400 affiliati;
 - 6, oltre gli 800 affiliati.
9. 8. L'Assemblea regionale Elettiva:

Art. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali e Giudici di gara residenti nella Regione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio federale, i Presidenti provinciali ed i loro delegati.
3. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente regionale, entro novanta giorni dalla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
4. Il Consiglio regionale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea regionale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente regionale.
5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla regione, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea regionale in sessione Straordinaria.
6. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio regionale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
7. I membri del Consiglio regionale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare, né direttamente, né per delega gli affiliati.
8. Nelle Assemblee delle Regioni con più di venti affiliati con diritto di voto, è ammessa una sola delega.
9. L'Assemblea regionale Elettiva:
 - a. deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi;
 - b. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale.
10. L'Assemblea regionale Straordinaria:
 - a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi

<p>a. deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi;</p> <p>b. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale.</p> <p>10. <u>9.</u> L'Assemblea regionale Straordinaria:</p> <p>a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;</p> <p>b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>11. <u>10.</u> Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.</p> <p>12. <u>11.</u> Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.</p>	<p>motivo;</p> <p>b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>11. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i Tecnici federali ed i Giudici di gara hanno diritto ad un voto ciascuno.</p> <p>12. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale.</p>
<p>Art. 34 - COMITATI REGIONALI</p> <p>1. Il Comitato regionale è costituito nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.</p> <p>2. Il Comitato regionale è retto da un Consiglio direttivo, (Consiglio regionale) costituito dal Presidente regionale e da quattro membri, di cui un atleta <u>ed</u>, un tecnico ed un giudice di gara, eletti dall'Assemblea regionale Elettiva, per la durata di un quadriennio olimpico.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione il Consiglio regionale elegge tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.</p> <p>4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.</p> <p>5. Il Consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.</p> <p>6. Il Consiglio regionale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a. cura la propaganda della Arrampicata Sportiva nella propria</p>	<p>Art. 34 - COMITATI REGIONALI</p> <p>1. Il Comitato regionale è costituito nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.</p> <p>2. Il Comitato regionale è retto da un Consiglio direttivo, (Consiglio regionale) costituito dal Presidente regionale e da quattro membri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, eletti dall'Assemblea regionale Elettiva, per la durata di un quadriennio olimpico.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione il Consiglio regionale elegge tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.</p> <p>4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.</p> <p>5. Il Consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.</p> <p>6. Il Consiglio regionale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a. cura la propaganda della Arrampicata Sportiva nella propria</p>

<p>giurisdizione;</p> <p>b. compila il calendario delle manifestazioni regionali e avanza proposte al Consiglio federale, per manifestazioni nazionali o internazionali;</p> <p>c. istruisce e trasmette alla Segreteria federale le domande di affiliazione e riaffiliazione della Regione;</p> <p>d. adempie a tutte le norme relative al tesseramento alla FASI, nell'ambito regionale.</p> <p>7. Per la convocazione del Consiglio regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e relative al Consiglio Federale.</p>	<p>giurisdizione;</p> <p>b. compila il calendario delle manifestazioni regionali e avanza proposte al Consiglio federale, per manifestazioni nazionali o internazionali;</p> <p>c. istruisce e trasmette alla Segreteria federale le domande di affiliazione e riaffiliazione della Regione;</p> <p>d. adempie a tutte le norme relative al tesseramento alla FASI, nell'ambito regionale.</p> <p>7. Per la convocazione del Consiglio regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e relative al Consiglio Federale.</p>
<p>Art. 35 - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE</p> <p>1. Il Presidente del Comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato regionale:</p> <p>a. rappresenta la FASI ai fini sportivi, nel territorio di competenza;</p> <p>b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;</p> <p>c. convoca l'Assemblea regionale nei casi stabiliti, con il rispetto dei termini;</p> <p>d. svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della FASI, in quanto compatibili.</p> <p>3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Presidente della FASI, contenute nel presente Statuto.</p> <p>4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Comitato regionale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.</p>	<p>Art. 35 - PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE</p> <p>1. Il Presidente del Comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato regionale:</p> <p>a. rappresenta la FASI ai fini sportivi, nel territorio di competenza;</p> <p>b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;</p> <p>c. convoca l'Assemblea regionale nei casi stabiliti, con il rispetto dei termini;</p> <p>d. svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della FASI, in quanto compatibili.</p> <p>3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Presidente della FASI, contenute nel presente Statuto.</p> <p>4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Comitato regionale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.</p>
<p>Art. 36 – DELEGATO REGIONALE</p> <p>1. Il delegato regionale è nominato dal Consiglio federale nelle Regioni con meno di dieci affiliati con diritto di voto.</p> <p>2. Il delegato regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività,</p>	<p>Art. 36 – DELEGATO REGIONALE</p> <p>1. Il delegato regionale è nominato dal Consiglio federale nelle Regioni con meno di dieci affiliati con diritto di voto, con il mandato di costituire il Comitato regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto.</p>

<p>nell'ambito regionale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Il delegato regionale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale. 4. Il delegato regionale, ha l'obbligo di inviare alla FASI, ogni sei mesi, una relazione sullo sviluppo organizzativo nella Regione di competenza, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il delegato regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività, nell'ambito regionale. 3. Il delegato regionale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale. 4. Il delegato regionale, ha l'obbligo di inviare alla FASI, ogni sei mesi, una relazione sullo sviluppo organizzativo nella Regione di competenza, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.
<p>Art. 37 - ASSEMBLEA PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Provincia - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali residenti nella Provincia ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo. 2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente provinciale, entro novanta giorni dall'11 <u>31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della</u> celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva. 3. Il Consiglio provinciale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea provinciale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente provinciale. 4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla provincia, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea provinciale in sessione Straordinaria. 5. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio provinciale, la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggioresni <u>maggioresni</u> societari <u>maggioresni</u> aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria <u>e dai Tecnici federali residenti nella Provincia.</u> 6. I membri del Consiglio provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare, né direttamente, né per delega gli affiliati. 	<p>Art. 37 - ASSEMBLEA PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Provincia - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali e Giudici di gara residenti nella Provincia ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo. 2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente provinciale, entro novanta giorni dalla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva. 3. Il Consiglio provinciale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea provinciale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente provinciale. 4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla provincia, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea provinciale in sessione Straordinaria. 5. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio provinciale, la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiori sociari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. 6. I membri del Consiglio provinciale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare, né direttamente, né per delega gli affiliati. 7. Nelle Assemblee delle Province con più di venti affiliati con diritto di voto, è ammessa una sola delega. 8. L'Assemblea provinciale Elettiva:

<p>7. 6. Nelle Assemblee delle Province con almeno dieci affiliati con diritto di voto, è ammessa una sola delega.</p> <p>8. 7. L'Assemblea provinciale Elettiva:</p> <p>a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio provinciale;</p> <p>9. 8. L'Assemblea provinciale Straordinaria:</p> <p>a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;</p> <p>b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>10. 9. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.</p> <p>11. 10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale, nel presente Statuto ; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente , né per delega.</p>	<p>a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio provinciale;</p> <p>9. L'Assemblea provinciale Straordinaria:</p> <p>b. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;</p> <p>c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>10. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i Tecnici federali ed i Giudici di gara hanno diritto ad un voto ciascuno.</p> <p>11. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale, nel presente Statuto.</p>
<p>Art. 38 - COMITATI PROVINCIALI</p> <p>1. Il Comitato provinciale è costituito nelle Province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.</p> <p>2. Il Comitato provinciale è retto da un Consiglio direttivo, (Consiglio provinciale) costituito dal Presidente provinciale e da quattro membri, di cui un atleta, ed un tecnico ed un giudice di gara, eletti dall'Assemblea provinciale elettiva, per la durata di un quadriennio olimpico.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione il Consiglio provinciale elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.</p> <p>4. Il Consiglio provinciale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a. collabora con il Consiglio regionale;</p> <p>b. riceve ed istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione;</p> <p>c. cura il tesseramento;</p> <p>d. cura l'iscrizione ai campionati degli atleti;</p> <p>e. organizza le fasi provinciali dei campionati;</p>	<p>Art. 38 - COMITATI PROVINCIALI</p> <p>1. Il Comitato provinciale è costituito nelle Province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.</p> <p>2. Il Comitato provinciale è retto da un Consiglio direttivo, (Consiglio provinciale) costituito dal Presidente provinciale e da quattro membri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, eletti dall'Assemblea provinciale elettiva, per la durata di un quadriennio olimpico.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione il Consiglio provinciale elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.</p> <p>4. Il Consiglio provinciale ha le seguenti funzioni:</p> <p>a. collabora con il Consiglio regionale;</p> <p>b. riceve ed istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione;</p> <p>c. cura il tesseramento;</p> <p>d. cura l'iscrizione ai campionati degli atleti;</p> <p>e. organizza le fasi provinciali dei campionati;</p>

<p>f. approva le competizioni a carattere provinciale.</p> <p>5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.</p>	<p>f. approva le competizioni a carattere provinciale.</p> <p>5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.</p>
<p>Art. 39 - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto. 2. Rappresenta la FASI ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto, per il Presidente della FASI. 4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Comitato provinciale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni. 	<p>Art. 39 - PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto. 2. Rappresenta la FASI ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili. 3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto, per il Presidente della FASI. 4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Comitato provinciale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.
<p>Art. 40 - DELEGATO PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale o, ove costituito, dal Consiglio Regionale, nelle Province con meno di dieci affiliati, con diritto di voto. 2. Il Delegato provinciale ha il compito di promuovere e svolgere le attività federali, nell'ambito provinciale. 3. Il Delegato provinciale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale. 4. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di inviare, a fine anno, tramite il competente Comitato o Delegato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato onde consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari. 	<p>Art. 40 - DELEGATO PROVINCIALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale, nelle Province con meno di dieci affiliati, con diritto di voto, con il mandato di costituire il Comitato provinciale, secondo quanto previsto dallo Statuto. 2. Il Delegato provinciale ha il compito di promuovere e svolgere le attività federali, nell'ambito provinciale. 3. Il Delegato provinciale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale. 4. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di inviare, a fine anno, tramite il competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato onde consentire al Consiglio federale le

	opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
TITOLO V ORGANI DI GIUSTIZIA	TITOLO V ORGANI DI GIUSTIZIA
Art. 41 – ORGANI DI GIUSTIZIA E FUNZIONI	Art. 41 – ORGANI DI GIUSTIZIA E FUNZIONI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli organi di giustizia della FASI sono costituiti da: <ol style="list-style-type: none"> a. Procuratore federale; b. Giudice unico. c. <u>Corte</u> di giustizia e disciplina; d. <u>Corte</u> d'appello. 2. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI. 3. Essi sono nominati dal consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico e non decadono anche in caso di decadenza del Consiglio federale che li ha nominati; <u>sono rinnovabili nell'incarico, mentre quelli della Corte d'appello sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.</u> 4. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dai regolamenti della FASI, gli Organi di Giustizia amministrano, in piena autonomia, la Giustizia federale. 5. <u>I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa F.A.S.I.</u> 6. <u>Tutti i componenti degli organi di giustizia e della procura federale non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.</u> 7. <u>Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli organi di giustizia della FASI sono costituiti da: <ol style="list-style-type: none"> a. Procuratore federale; b. Giudice unico. c. Commissione di giustizia e disciplina; d. Commissione d'appello. 2. I componenti degli organi di giustizia sono nominati tra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali e che abbiano già compiuto il trentesimo anno di età e siano magistrati, avvocati o laureati in materie giuridiche e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI. 3. Essi sono nominati dal consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico e sono rinnovabili nell'incarico per non più di due volte consecutive; non decadono anche in caso di decadenza del Consiglio federale che li ha nominati. 4. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dai regolamenti della FASI, gli Organi di Giustizia amministrano, in piena autonomia, la Giustizia federale.
Art. 42 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE	Art. 42 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
<ol style="list-style-type: none"> 1. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto.

le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale.

- 1.
 2. La giustizia federale è amministrata dagli Organi di Giustizia con i seguenti fini:
 - a. il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, allo scopo di garantire la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva;
 - b. l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
 - c. l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale);
 - d. l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo o di frode sportiva;
 - e. l'opposizione all'uso di sostanze e metodi vietati, tenendo conto che, in materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FASI fa esplicito riferimento;
 - f. l'opposizione alla violenza sia fisica, sia verbale;
 - g. l'opposizione alla commercializzazione ed alla corruzione.
 2. La Giustizia federale amministrata dagli Organi di Giustizia deve garantire:
 - a. il principio del contraddittorio;
 - b. il diritto alla difesa in ogni grado e stato del processo;
 - c. il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari;
 - d.
 - e. la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice;
 - f. la motivazione di tutti i provvedimenti;
 - g. la possibilità di revisione di giudizio;
 - h. la possibilità di essere riabilitati;
 - i. la rapidità dei provvedimenti. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni).
 3. Le udienze sono pubbliche.
 4. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emessa dalla Corte d'Appello, su istanza del condannato, decorsi almeno tre anni, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, a condizione che il soggetto abbia dato prova costante di buona condotta.
 5. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello, di sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
 6. Non è impugnabile la squalifica per una giornata di gara, quando risulti, per questioni di tempo, impossibile
2. La Giustizia federale è amministrata dagli Organi di Giustizia con i seguenti fini:
 - a. il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, allo scopo di garantire la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva;
 - b. l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
 - c. l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale);
 - d. l'opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo";
 - e. l'opposizione all'uso di sostanze e metodi vietati;
 - f. l'opposizione alla violenza sia fisica, sia verbale;
 - g. l'opposizione alla commercializzazione ed alla corruzione.
 3. La Giustizia federale amministrata dagli Organi di Giustizia deve garantire:
 - a. il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari;
 - b. il diritto alla difesa in ogni grado e stato del processo;
 - c. la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice;
 - d. la motivazione di tutti i provvedimenti;
 - e. la possibilità di revisione di giudizio;
 - f. la possibilità di essere riabilitati;
 - g. la rapidità dei provvedimenti. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni).
 4. Le udienze sono pubbliche.
 5. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emessa dalla Commissione d'Appello, su istanza del condannato, decorsi almeno tre anni, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, a condizione che il soggetto abbia dato prova costante di buona condotta.
 6. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'Appello, di sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
 7. Non è impugnabile la squalifica per una giornata di gara, quando risulti, per questioni di tempo, impossibile

<p>buona condotta.</p> <p>5. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Corte d'Appello, di sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.</p> <p>6. Non è impugnabile la squalifica per una giornata di gara, quando risulti, per questioni di tempo, impossibile l'espletamento dell'Appello.</p> <p>7. La cancelleria degli Organi di Giustizia è presso la segreteria federale.</p> <p>8. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.</p> <p>9. Esperiti i due gradi della giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. A tal fine, ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.</p> <p>10. <u>Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. I provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.</u></p> <p>11. La F.A.S.I., con le modalità disciplinate nel Regolamento di giustizia, deve trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo</p>	<p>l'espletamento dell'Appello.</p> <p>8. La cancelleria degli Organi di Giustizia è presso la segreteria federale.</p> <p>9. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.</p> <p>10. Esperiti i due gradi della giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. A tal fine, ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice WADA, in materia di doping i due gradi di giudizio devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.</p>
<p>Art. 43 - PROCURATORE FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio federale nomina il Procuratore federale ed il suo sostituto.</p> <p>2. Alla Procura federale sono demandate le funzioni di indagine e requirenti avanti agli organi giudicanti.</p> <p>3. Il Procuratore federale si avvale di una cancelleria e di eventuali collaboratori, nominati dal Consiglio federale, su parere del Procuratore federale.</p>	<p>Art. 43 - PROCURATORE FEDERALE</p> <p>1. Il Consiglio federale nomina il Procuratore federale ed il suo sostituto.</p> <p>2. Alla Procura federale sono demandate le funzioni di indagine e requirenti avanti agli organi giudicanti.</p> <p>3. Il Procuratore federale si avvale di una cancelleria e di eventuali collaboratori, nominati dal Consiglio federale, su parere del Procuratore federale.</p>
<p>Art. 44 - CORTE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA</p> <p>1. La Corte di giustizia e disciplina ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici (<u>due dei quali supplenti</u>), tra i quali viene eletto un Vicepresidente.</p>	<p>Art. 44 - COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA</p> <p>1. La Commissione di Giustizia e Disciplina ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici (due dei quali supplenti), tra</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. 3. Alla Corte sono demandate le decisioni di primo grado sulle infrazioni commesse da qualsiasi affiliato o tesserato e ricadenti sotto la competenza della FASI. Giudica, inoltre, su ogni tipo di violazione alle norme statutarie e regolamentari, fatta salva la competenza del Giudice unico. 4. Il funzionamento della Corte di giustizia e disciplina è disciplinato dal Regolamento di Giustizia, che stabilisce il funzionamento dell'ufficio e le relative procedure da seguire. 5. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza. 	<p>i quali viene eletto un Vicepresidente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Commissione funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. 3. Alla Commissione sono demandate le decisioni di primo grado sulle infrazioni commesse da qualsiasi affiliato o tesserato e ricadenti sotto la competenza della FASI. Giudica, inoltre, su ogni tipo di violazione alle norme statutarie e regolamentari, fatta salva la competenza del Giudice unico. 4. Il funzionamento della Commissione di Giustizia e Disciplina è disciplinato dal Regolamento di Giustizia, che stabilisce il funzionamento dell'ufficio e le relative procedure da seguire. 5. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza.
<p>Art. 45 - CORTE D'APPELLO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Corte d'Appello ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici <u>(due dei quali supplenti)</u>, tra i quali viene eletto un Vicepresidente. 2. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. 3. La Corte d'appello giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado. 4. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti. 5. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Corte nomina il Presidente del collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda. 6. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza. 	<p>Art. 45 - COMMISSIONE D'APPELLO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione d'Appello ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici (due dei quali supplenti), tra i quali viene eletto un Vicepresidente. 2. La Commissione funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. 3. La Commissione d'appello giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado. 4. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti. 5. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Corte nomina il Presidente del Collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda. 6. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza.
<p>Art. 46 - IL GIUDICE UNICO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Giudice unico è organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza per i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche. 	<p>Art. 46 - IL GIUDICE UNICO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Giudice unico è organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza per i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
<p style="text-align: center;">TITOLO VI ALTRI ORGANISMI</p> <p>Art. 47 - GLI ALTRI ORGANISMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale, all'inizio del quadriennio olimpico, provvede a 	<p style="text-align: center;">TITOLO VI ALTRI ORGANISMI</p> <p>Art. 47 - GLI ALTRI ORGANISMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio federale, all'inizio del quadriennio olimpico, provvede a nominare

<p>nominare i seguenti Organismi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segreteria federale; b. Commissione Tecnica nazionale; c. Commissione medica; d. Commissione nazionale Giudici di Gara; e. Commissione Studi e Ricerche; f. Commissione Antidoping. <ol style="list-style-type: none"> 2. L'Organico ed i compiti della Segreteria federale e delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento Organico. Le Commissioni hanno durata quadriennale, in coincidenza col ciclo olimpico. 3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di un più efficiente sviluppo delle attività federali, il Consiglio federale ha la facoltà di istituire altri Organismi, a tempo determinato. 4. Con esclusione della Segreteria Generale federale, gli Organismi sopra indicati, si sciolgono automaticamente, in caso di decadenza del Consiglio federale. 	<p>i seguenti Organismi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segreteria federale; b. Commissione Tecnica nazionale; c. Commissione medica; d. Commissione nazionale Giudici di Gara; e. Commissione Studi e Ricerche; f. Commissione Antidoping. <ol style="list-style-type: none"> 2. L'Organico ed i compiti della Segreteria federale e delle Commissioni e Comitati sono stabiliti dal Regolamento Organico. 3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di un più efficiente sviluppo delle attività federali, il Consiglio federale ha la facoltà di istituire altri Organismi, a tempo determinato. 4. Con esclusione della Segreteria Generale, gli Organismi sopra indicati, si sciolgono automaticamente, in caso di decadenza del Consiglio federale.
<p>Art. 48 – LE SOCIETA', LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED I GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ENTI CITATI NELL'ART.9.1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Enti citati nell'art. 9.1, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FASI, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale. 2. I componenti degli Organi direttivi delle società, associazioni sportive e Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla FASI. 3. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria. 4. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, a competizioni ed allenamenti, sono autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti degli Enti di cui sopra 	<p>Art. 48 - I GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. I Gruppi sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FASI, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale. 7. I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla FASI. 8. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria. 9. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti, sono autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di

<p>sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.</p> <p>5. I rappresentanti degli Enti di cui sopra, designati dagli enti di appartenenza, partecipano alle sedute del Consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con le società, le associazioni sportive ed i gruppi sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.</p>	<p>aggiornamento.</p> <p>10. Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso Organismo, partecipa alle sedute del Consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i gruppi sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.</p>
<p>Art. 48 - I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO</p>	
<p>1. <u>I Gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FASI, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale.</u></p> <p>2. <u>I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, ed i rispettivi atleti devono essere tesserati alla FASI.</u></p> <p>3. <u>La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.</u></p> <p>4. <u>La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti, sono autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.</u></p> <p>5. <u>Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso Organismo, ed il rappresentante del Corpo dello Stato più rappresentativo partecipano alle sedute del Consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento e coordinamento delle attività.</u></p>	
<p>TITOLO VII PROCEDIMENTI ELETTORALI</p>	<p>TITOLO VII PROCEDIMENTI ELETTORALI</p>

Art. 49 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. siano cittadini italiani;
 - b. maggiore età;
 - c. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, superiore ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. essere regolarmente tesserati alla FASI da almeno un anno alla data di presentazione della candidatura;
 - f. per la candidatura degli atleti e dei tecnici alla carica di Consigliere federale di categoria occorre che gli stessi siano in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
2. ~~La mancanza di, anche di un solo requisito, di cui al precedente comma, comporta l'immediata decadenza delle cariche.~~
3. 2. Non è eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. 3. Gli organi della FASI sono rieleggibili per più mandati, salvo quanto previsto per il Presidente dall'art. 20 del presente statuto e salvo quanto prescritto in ordine ~~agli~~ Organi di Giustizia alla Corte d'Appello.
5. 4. Non è eleggibile chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FASI.
6. 5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso
7. 6. La mancanza iniziale dei requisiti, accertata dopo l'elezione, o il venire meno,

Art. 49 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. siano cittadini italiani;
 - b. maggiore età;
 - c. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, superiore ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. essere tesserati alla FASI, , da almeno un anno;
 - f. per la candidatura degli atleti e dei tecnici alla carica di Consigliere federale di categoria occorre che gli stessi siano in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
2. La mancanza di, anche di un solo requisito, di cui al precedente comma, comporta l'immediata decadenza delle cariche.
3. Non è eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Gli organi della FASI sono rieleggibili per più mandati, salvo quanto previsto per il Presidente dall'art. 20 del presente statuto e salvo quanto prescritto in ordine agli Organi di Giustizia.
5. Non è eleggibile chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale collegata all'attività della FASI.
6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso
7. La mancanza iniziale dei requisiti, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza dalla carica, dichiarata dal Consiglio

<p>nel corso del mandato, anche di uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza dalla carica, dichiarata dal Consiglio Federale.</p>	<p>Federale.</p>
<p>Art. 50 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per concorrere a cariche elettive federali centrali e periferiche dovrà essere posta formale candidatura individuale nei termini previsti dal presente Statuto. 2. La candidatura nell'Assemblea Nazionale Elettiva dovrà essere presentata, almeno venti giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria della FASI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità. 3. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale Straordinaria, il termine di venti giorni può essere ridotto fino alla metà. 4. Per le cariche periferiche, le candidature devono essere inoltrate, nei termini di cui sopra, ai rispettivi Consigli, che ne daranno tempestiva comunicazione alla Segreteria generale. 5. I candidati nel dichiarare i propri requisiti di eleggibilità, accettano quanto disposto dallo Statuto Federale. 6. Può essere accettata la candidatura per una sola carica nazionale, regionale o provinciale. 7. Contro il rigetto delle candidature è competente a decidere la Corte di Giustizia e Disciplina. 	<p>Art. 50 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per concorrere a cariche elettive federali centrali e periferiche dovrà essere posta formale candidatura individuale nei termini previsti dal presente Statuto. 2. La candidatura nell'Assemblea Nazionale Elettiva dovrà essere presentata, almeno venti giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria della FASI, che ne verifica la regolarità e ne assicura la più ampia pubblicità. 3. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale Straordinaria, il termine di venti giorni può essere ridotto fino alla metà. 4. Per le cariche periferiche, le candidature devono essere inoltrate, nei termini di cui sopra, ai rispettivi Consigli, che ne daranno tempestiva comunicazione alla Segreteria generale. 5. I candidati nel dichiarare i propri requisiti di eleggibilità, accettano quanto disposto dallo Statuto Federale. 6. Può essere accettata la candidatura per una sola carica nazionale, regionale o provinciale.
<p>Art. 51 - INCOMPATIBILITÀ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La carica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e territoriale della FASI. 2. Sono incompatibili con tutte le cariche federali e sociali in ambito FASI: <ol style="list-style-type: none"> a. il Presidente della FASI; b. il membro del Collegio dei Revisori dei Conti; c. il membro degli Organi di Giustizia. 3. Sono incompatibili con tutte le cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal CIP: <ol style="list-style-type: none"> a. il Presidente della FASI; b. il membro del Consiglio federale. 4. Qualora si verificano le incompatibilità previste dal presente articolo, l'interessato, entro dieci giorni, dovrà optare per una delle due cariche. Trascorso tale termine senza che l'opzione sia stata comunicata per iscritto alla 	<p>Art. 51 - INCOMPATIBILITÀ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La qualifica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e territoriale della FASI. 2. Sono incompatibili con tutte le cariche federali e sociali in ambito FASI: <ol style="list-style-type: none"> a. il Presidente della FASI; b. il membro del Collegio dei Revisori dei Conti; c. il membro degli Organi di Giustizia. 3. Sono incompatibili con tutte le cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.: <ol style="list-style-type: none"> d. il Presidente della FASI; e. il membro del Consiglio federale. 4. Qualora si verificano le incompatibilità previste dal presente articolo, l'interessato, entro dieci giorni, dovrà optare per una delle due cariche. Trascorso tale termine senza che l'opzione sia stata comunicata per iscritto alla Segreteria federale si

<p>Segreteria federale si verificherà la decadenza dalla carica federale conseguita nell'ultima elezione in ordine di tempo.</p> <p>5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p> <p>6. Nei casi di decadenza sopra indicati, qualora tale carica fosse di natura elettiva, si procederà con le modalità previste dall'art. 31 del presente statuto.</p>	<p>verificherà la decadenza dalla carica federale conseguita nell'ultima elezione in ordine di tempo.</p> <p>5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.</p> <p>6. Nei casi di decadenza sopra indicati, qualora tale carica fosse di natura elettiva, si procederà con le modalità previste dall'art. 31 del presente statuto.</p>
<p>Art. 52 - DIRITTO DI VOTO E COMPUTO DEI VOTI</p> <p>1. Ogni affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione, oltre al voto di base, così come stabilito dall'art. 13, quinto comma, ha diritto ai seguenti voti plurimi, fino ad un totale massimo di 4 (quattro) voti incluso il voto di base.</p> <p>2. I voti sono determinati dividendo per dieci i punteggi attribuiti in base ai seguenti risultati agonistici ed arrotondando all'unità di voto più prossima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 10 (dieci) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa o del Campionato del Mondo; b. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; c. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; d. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F dal quarto al sesto classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; e. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo; f. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo; g. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nella Coppa o del Campionato del 	<p>Art. 52 - DIRITTO DI VOTO E COMPUTO DEI VOTI</p> <p>1. Ogni affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione, oltre al voto di spettanza, così come stabilito dall'art. 13, quinto comma, ha diritto ai seguenti voti plurimi, fino ad un totale massimo di 4 (quattro).</p> <p>2. I voti sono determinati dividendo per dieci i punteggi attribuiti in base ai seguenti risultati agonistici ed arrotondando all'unità di voto più prossima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 10 (dieci) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa o del Campionato del Mondo; b. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; c. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; d. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F dal quarto al sesto classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo; e. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo; f. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo; g. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo; h. 8 (otto) punti all'affiliato, per

<p>Mondo;</p> <p>h. 8 (otto) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato Europeo;</p> <p>i. 6 (sei) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato del Campionato Europeo;</p> <p>j. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato del Campionato Europeo;</p> <p>k. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto del Campionato Europeo;</p> <p>l. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto del Campionato Europeo;</p> <p>m. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto del Campionato Europeo;</p> <p>n. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nel Campionato Europeo;</p> <p>o. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;</p> <p>p. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;</p> <p>q. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;</p> <p>r. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;</p> <p>s. 1 (uno) punto all'affiliato, per gli atleti M/F classificati dal settimo al decimo posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;</p> <p>t. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>u. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;</p>	<p>l'atleta M/F vincitore del Campionato Europeo;</p> <p>i. 6 (sei) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato del Campionato Europeo;</p> <p>j. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato del Campionato Europeo;</p> <p>k. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto del Campionato Europeo;</p> <p>l. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto del Campionato Europeo;</p> <p>m. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto del Campionato Europeo;</p> <p>n. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nel Campionato Europeo;</p> <p>o. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto ICC;</p> <p>p. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto ICC;</p> <p>q. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto ICC;</p> <p>r. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto ICC;</p> <p>s. 1 (uno) punto all'affiliato, per gli atleti M/F classificati dal settimo al decimo posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto ICC;</p> <p>t. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>u. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;</p> <p>v. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nel</p>
---	--

<p>v. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;</p> <p>w. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F quarto classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;</p> <p>x. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quinto al sesto posto nel Campionato del Mondo Giovanile;</p> <p>y. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo all'ottavo posto nel Campionato del Mondo Giovanile;</p> <p>z. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>aa. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>bb. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>cc. 3 (tre) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo o di una prova della Coppa del Mondo;</p> <p>dd. 2 (due) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano assoluto o di una prova della Coppa Italia;</p> <p>ee. 1 (uno) punto massimo, non cumulabile, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano giovanile o di una prova della Coppa Italia o di una prova del Campionato Regionale Assoluto o di una prova del circuito nazionale under 14.</p> <p>3. I suddetti voti plurimi saranno assegnati agli affiliati, per l'anno precedente all'anno di svolgimento dell'assemblea per gli atleti di categoria maschile o femminile, presenti nelle classifiche di ciascuna specialità (Difficoltà, Bouldering e Velocità) a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. I voti relativi all'organizzazione delle gare spettano unicamente agli affiliati che,</p>	<p>Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>w. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F quarto classificato nel Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>x. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quinto al sesto posto nel Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>y. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo all'ottavo posto nel Campionato nel Mondo Giovanile;</p> <p>z. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>aa. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>bb. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;</p> <p>cc. 3 (tre) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo o di una prova della Coppa del Mondo;</p> <p>dd. 2 (due) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano assoluto o di una prova della Coppa Italia;</p> <p>ee. 1 (uno) punto massimo, non cumulabile, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano giovanile o di una prova della Coppa Italia giovanile o di una prova del Campionato Regionale Assoluto o di una prova del circuito nazionale under 14.</p> <p>3. I suddetti voti plurimi saranno assegnati agli affiliati, per l'anno precedente all'anno di svolgimento dell'assemblea per gli atleti di categoria maschile o femminile, presenti nelle classifiche di ciascuna specialità (Difficoltà, Bouldering e Velocità) a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.</p> <p>4. Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dar luogo a maggioranze precostituite.</p>
---	---

<p>contestualmente, abbiano svolto l'attività agonistica compresa nei calendari federali ed in ogni caso in misura non superiore, soggetta pertanto a riduzione proporzionale, al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto.</p> <p>4. Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dar luogo a maggioranze precostituite.</p>	
<p>Art. 53 – DEFINIZIONE DI ATLETI, TECNICI E GIUDICI DI GARA</p> <p>1. In relazione alla previsione di cui all'art. 22, n. 2, dello Statuto del CONI, che prevede il diritto anche di atleti e tecnici all'elettorato sia attivo, sia passivo, devono intendersi:</p> <p>a. Atleti: tutti gli atleti/e, maggiorenni e regolarmente tesserati/e, che abbiano partecipato a competizioni relative al Campionato italiano, Coppa Italia, Campionati o trofei regionali e provinciali;</p> <p>b. Tecnici: tutti i tecnici maggiorenni, tesserati, iscritti al ruolo degli allenatori, tracciatori, istruttori federali e sociali, che svolgono attività specifica;</p> <p>c. Giudici di Gara o Ufficiali di Gara: tutti i giudici maggiorenni, tesserati, iscritti al ruolo dei giudici di gara.</p> <p>2. Ai fini del presente statuto godono dell'elettorato sia attivo, sia passivo, i Giudici di gara che risultino iscritti nel relativo ruolo federale.</p> <p>3. Ogni atleta e tecnico sociale, rappresentante l'affiliato, nel caso di impedimento a partecipare ai lavori assembleari, dovrà nominare un sostituto supplente. Tale sostituto potrà anche essere individuato con il primo dei non eletti di ciascuna categoria.</p> <p>Il tecnico federale ed il Giudice di gara non tesserato ad alcun affiliato può rilasciare delega a favore rispettivamente di altro tecnico federale o Giudice di gara.</p>	<p>Art. 53 – DEFINIZIONE DI ATLETI, TECNICI E GIUDICI DI GARA</p> <p>1. In relazione alla previsione di cui all'art. 22, n. 2, dello Statuto del CONI, che prevede il diritto anche di atleti e tecnici all'elettorato sia attivo, sia passivo, devono intendersi:</p> <p>a. Atleti: tutti gli atleti/e, maggiorenni e regolarmente tesserati/e, che hanno partecipato a competizioni, iscritte nei calendari federali;</p> <p>b. Tecnici: tutti i tecnici maggiorenni, tesserati, iscritti al ruolo degli allenatori, tracciatori, istruttori federali e sociali, che svolgono attività specifica;</p> <p>c. Giudici di Gara: tutti i giudici maggiorenni, tesserati, iscritti al ruolo dei giudici di gara.</p> <p>2. Ai fini del presente statuto godono dell'elettorato sia attivo, sia passivo, i Giudici di gara che risultino iscritti nel relativo ruolo federale.</p> <p>3. Ogni atleta e tecnico sociale, rappresentante l'affiliato, nel caso di impedimento a partecipare ai lavori assembleari, dovrà nominare un sostituto supplente. Tale sostituto potrà anche essere individuato con il primo dei non eletti di ciascuna categoria.</p> <p>4. Il tecnico federale ed il Giudice di gara non tesserato ad alcun affiliato può rilasciare delega a favore rispettivamente di altro tecnico federale o Giudice di gara.</p>
<p>Art. 534 – DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE</p> <p>1. Le cariche federali elettive e di nomina, nonché gli Organi di Giustizia hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico.</p> <p>2. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo</p>	<p>Art. 54 - DURATA DELLE CARICHE</p> <p>1. Le cariche federali elettive e di nomina, nonché gli Organi di Giustizia hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico.</p>

<p>gratuito.</p> <p>3. Per il miglior svolgimento del proprio incarico, al Presidente federale ed ai componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche potranno essere assegnate indennità, la cui entità sarà determinata dal Consiglio federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.</p>	
<p>Art. 545 - MODIFICHE ALLO STATUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale, almeno dalla metà più uno, degli aventi diritto a voto. 2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta indice, entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni. 3. Il Consiglio federale può indire, anche su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'esame e la deliberazione alle modifiche dello Statuto. 4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, deve riportare all'ordine del giorno la proposta di modifica dello Statuto. 5. Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nazionali. 6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. 	<p>Art. 55 - MODIFICHE ALLO STATUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale, almeno dalla metà più uno, degli aventi diritto a voto. 2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta indice, entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni. 3. Il Consiglio federale può indire, anche su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'esame e la deliberazione alle modifiche dello Statuto. 4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, deve riportare all'ordine del giorno la proposta di modifica dello Statuto. 5. Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nazionali. 6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
<p>Art. 565 - SCIoglimento DELLA F.A.S.I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di scioglimento della F.A.S.I. devono essere osservate le disposizioni del Codice Civile in tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. 	<p>Art. 56 - SCIoglimento DELLA F.A.S.I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di scioglimento della F.A.S.I. devono essere osservate le disposizioni del Codice Civile in tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII NORME FINALI</p> <p>Art. 567 - PATRIMONIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Patrimonio della F.A.S.I. è costituito da: <ol style="list-style-type: none"> a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; c. patrimonio netto; d. debiti e fondi. 2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato 	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII NORME FINALI</p> <p>Art. 57 - PATRIMONIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Patrimonio della F.A.S.I. è costituito da: <ol style="list-style-type: none"> a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; c. patrimonio netto; d. debiti e fondi. 2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato

<p>all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.</p>
<p>Art. 578 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali <u>ed includono anche i contributi economici erogati dal CIP.</u> 3. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutti gli affiliati aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale. 	<p>Art. 58 - ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione della F.A.S.I. spetta al Consiglio federale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
<p>Art. 589 - VINCOLO DI GIUSTIZIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I provvedimenti adottati dagli organi della FASI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati. 2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del C.O.N.I. il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. 3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. 	<p>Art. 59 - VINCOLO DI GIUSTIZIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I provvedimenti adottati dagli organi della FASI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati. 2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del C.O.N.I. il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. 3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
<p>Art. 5960 - COLLEGIO ARBITRALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, 	<p>Art. 60 - COLLEGIO ARBITRALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle

<p>provvedono alla designazione del Presidente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte d'Appello, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto. 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal Regolamento di Giustizia. 4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della FASI che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti. 	<p>parti, provvedono alla designazione del Presidente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto. 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal Regolamento di Giustizia. 4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della FASI che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
<p>Art. 601 – CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le controversie che contrappongono la FASI ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FASI o che comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico/disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e di quelle in materia di doping a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping. 2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, <u>nella prima udienza arbitrale, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione, presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo</u> 	<p>Art. 61 – CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le controversie che contrappongono la FASI ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FASI o che comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico/disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e di quelle in materia di doping. 2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. 3. Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad un procedimento arbitrale, presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. 4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. 5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per

<p>sport.</p> <p>3. Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad un procedimento arbitrale, presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</p> <p>4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.</p> <p>5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrari nell'ambito della FASI.</p>	<p>lo sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrari nell'ambito della FASI.</p>
<p>Art. 612 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE</p> <p>1. Le disposizioni di attuazione del presente statuto ed, il Regolamento di Giustizia ed il regolamento Antidoping, sono emanati dal Consiglio federale e sottoposti all'approvazione da parte del C.O.N.I.</p>	<p>Art. 62 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE</p> <p>1. Le disposizioni di attuazione del presente statuto, il Regolamento di Giustizia ed il regolamento Antidoping, sono emanati dal Consiglio federale e sottoposti all'approvazione da parte del C.O.N.I.</p>
<p>Art. 623 - ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.</p>	<p>Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.</p>
<p>Art. 634 - NORMA FINALE</p> <p>1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.</p>	<p>Art. 64 - NORMA FINALE</p> <p>1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.</p>
<p>Art. 645 - NORMA TRANSITORIA</p> <p>1. Il computo dei mandati di cui all'art. 20 si effettua secondo quanto previsto all'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.</p>	<p>Art. 65 - NORMA TRANSITORIA</p> <p>1. Il computo dei mandati di cui all'art. 20 si effettua secondo quanto previsto all'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.</p>